



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

DELIBERA N. 35
Del 29-09-2017

**Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica**

O G G E T T O : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Peretti Giovanni	Presente
Tomezzoli Ilaria	Presente
Marastoni Stefania	Presente
Sandrini Davide	Presente
Bernardi Maurizio	Presente
Trotti Chiara	Presente
Loda Massimo	Presente
Salandini Marina	Presente
Baldi Antonello	Presente
Oliosio Roberto	Presente
Di Murro Luciano	Presente
Tenero Elena	Presente
Dal Cero Giovanni	Presente
Zaglio Cinzia	Presente
Fiorio Silvia	Assente
Giacomelli Marcello	Presente
Ardielli Rossella	Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante Stagnoli Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Peretti Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ufficio: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 21-08-17

Proponente: Sandrini Davide

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna*

amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, come indicato nella Relazione Tecnica, allegato B alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che, debitamente compilato, dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti (allegato C);

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che l'Organo di revisione ha espresso il proprio favorevole parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti istruttori di cui al presente provvedimento;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati B (Relazione Tecnica) e C (Modello standard dell'atto di ricognizione di cui alle Linee Guida della Corte dei Conti Sezione Autonomie), alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in conseguenza dell'esito della ricognizione di cui al punto 1) del presente dispositivo, il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr) non è obbligato ad eseguire le operazioni di razionalizzazione e/o di alienazione di cui agli articoli 20, commi 1 e 2, e 24, comma 1, del T.U.S.P.
3. di mantenere la partecipazione in AGS Spa in quanto normativamente previsto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del TUSP e non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del TUPS medesimo;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo in materia, la vigilanza su quanto deliberato in riferimento alle condizioni di mantenimento, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dal Comune;

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di attivare immediatamente tutti i procedimenti conseguenti il presente provvedimento.

PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE"

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Punto numero 3 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex Art. 24 Decreto Legislativo 19/08/2016 Numero 175 - Ricognizione partecipazioni possedute". Nel frattempo è entrata anche la dottoressa Serpelloni, che ci supporterà per questi due punti. Prego il Consigliere Sandrini, grazie.

E' presente la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed Amministrativa dr.ssa Katia Serpelloni per fornire gli eventuali chiarimenti tecnici necessari.

SANDRINI DAVIDE – Consigliere Comunale

Col presente documento andiamo a fare la revisione straordinaria delle partecipazioni delle società partecipate dal Comune. Entro il 30 settembre gli enti locali devono adottare delibera motivata di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute all'entrata in vigore del TUSP, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica. Alla data attuale il Comune di Castelnuovo detiene il 5% delle quote di partecipazione in azienda Gardesana Servizi S.p.A., che è un servizio essenziale ed è uno dei servizi che il TUSPP prevede che sia ammessa la detenzione delle partecipazioni da parte del Comune. Ed è l'unica partecipazione del Comune di Castelnuovo. Diciamo che il legislatore, con questo provvedimento, vuole razionalizzare e monitorare la partecipazione dei Comuni all'interno di società partecipate. E il TUSPP, in particolare, detta le linee per quanto riguarda le società in cui è ammesso avere partecipazioni e le società in cui non è ammesso avere partecipazioni da parte dei Comuni. Diciamo che è in atto un provvedimento di controllo da parte dello Stato su queste società partecipate dai Comuni. E diciamo che la finalità è quella di valutare se le società partecipate sono una risorsa o meno per gli enti locali e valutare anche la presenza di eventuali Consigli di Amministrazione o comunque spese non necessarie da parte dei vari Comuni a livello nazionale.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Se non ci sono interventi, direi di passare al voto del punto numero 3 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex Articolo 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 – Ricognizione partecipazioni possedute". Prego i favorevoli di alzare la mano. Astenuti? Contrari? Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera "b" del DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012 e il parere dell'organo di revisione;

UDITA l'esposizione del relatore;

CON dodici voti favorevoli, uno contrario (Giacomelli) e tre astenuti (Ardielli, Zaglio e Dal Cero) espressi per alzata di mano dai 16 presenti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

È richiesta l'immediata eseguibilità, per cui chiedo ai favorevoli di alzare la mano. Astenuti? Contrari? Grazie.

La proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 viene approvata con dodici voti favorevoli, uno contrario (Giacomelli) e tre astenuti (Ardielli, Zaglio e Dal Cero) espressi per alzata di mano dai 16 presenti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta LIVE S.R.L. di Padova mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 35 del 29-09-2017
Il Segretario verbalizzante
(Stagnoli Daniela)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 21-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to Serpelloni Katia

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 21-09-2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
F.to Serpelloni Katia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Peretti Giovanni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Stagnoli Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 1382 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 12-10-2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 12-10-2017

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Ledro Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
 diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO